Tra le numerose novità introdotte dai citati articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011, in ordine alle quali si fa riserva di riferire dopo le debite intese con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, appare necessario fornire le seguenti direttive sul contenuto dell'articolo 7, comma 3, per i risvolti operativi che esso pone sin dalla sua entrata in vigore, ossia dal 6 ottobre 2011.

Il citato comma prevede che il ricorso al Giudice di Pace è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Pertanto, per tutte le violazioni **accertate a partire dal 6 ottobre 2011,** le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex articolo 204 bis del C.d.S., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Per le violazioni **accertate prima di tale data e non ancora notificate** il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.

In attesa di aggiornare il *Mod. 352 Pol. Str.,* di cui alla circolare n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del Dipartimento della P.S., del 21.12.2004, su tale modello dovranno essere apportate correzioni manuali nel senso previsto dalla norma

Ferma restando la discrezionalità dei Sigg.ri Dirigenti di Ufficio di impartire proprie disposizioni al fine di assolvere al dettato normativo, si segnala la necessità di intervenire nella parte retrostante del citato modello, ove sono trascritte le modalità di proposizione dei ricorsi *(art. 203 e 204 bis CDS)* con riferimento alla voce 6 del verbale, sull'attuale frase *" Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità:"*, integrandola con l'asserzione ***al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace.***